

Codice A1618A

D.D. 23 agosto 2024, n. 653

L.r. 45/1989 - Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per il progetto "Potenziamento del Comprensorio Sciistico di Bagnolo Piemonte, Rucas - Impianto di innevamento programmato ed opere connesse I° lotto funzionale" nel Comune di Bagnolo Piemonte, località Rucas - Proponente: Comune di Bagnolo Piemonte (C.F. 00486530041)



ATTO DD 653/A1618A/2024

DEL 23/08/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989 – Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione d’uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per il progetto “Potenziamento del Comprensorio Sciistico di Bagnolo Piemonte, Rucas – Impianto di innevamento programmato ed opere connesse I° lotto funzionale” nel Comune di Bagnolo Piemonte, località Rucas – Proponente: Comune di Bagnolo Piemonte (C.F. 00486530041)

1. PREMESSO CHE:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 02/07/2024 al Settore Tecnico Piemonte Sud (ns. prot. n. 119109), il Comune di Bagnolo Piemonte ha richiesto l’autorizzazione per effettuare modifiche/trasformazioni d’uso del suolo finalizzati alla realizzazione del progetto “Potenziamento del Comprensorio Sciistico di Bagnolo Piemonte, Rucas – Impianto di innevamento programmato ed opere connesse I° lotto funzionale”, in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Bagnolo Piemonte, località Rucas, sui terreni censiti a catasto al Foglio 53 Mappali 14, 130 al Foglio n. 6 Mappali 179, 182, 248, 242, 173 al Foglio 45 Mappali 41, 44 interessante una superficie di 8.426 mq, non boscati, con movimenti terra per complessivi 15.078 mc (scavi più riporti);

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l’intervento di che trattasi:

- > relazione forestale
- > relazione geologica
- > relazione tecnica
- > relazione illustrativa
- > progetto definitivo con tavole grafiche (estratto P.R.G.C., estratto di mappa, planimetria e sezioni)
- > documentazione fotografica

3. CONSIDERATO che l’intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore

scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 122063 dell'08/07/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Geologico – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 137754 dell'01/08/2024, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione è esente dalle spese di istruttoria;

- ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale, in quanto le opere sono realizzate con concorso finanziario regionale;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/89, comma 4, lettera b), l'intervento oggetto della presente autorizzazione si può ritenere esente dal versamento del corrispettivo di rimboschimento;

- ai sensi dell'art. 19, della L.r. 4/2009, l'intervento non ha comportato modificazione di superficie boscata, quindi risulta esente dagli obblighi di compensazione;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361”;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012;
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Geologico – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Allegato A).

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Comune di Bagnolo Piemonte alla realizzazione del progetto "Potenziamento del Comprensorio Sciistico di Bagnolo Piemonte, Rucas – Impianto di innevamento programmato ed opere connesse I° lotto funzionale", in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Bagnolo Piemonte, località Rucas, sui terreni censiti a catasto al Foglio 53 Mappali 14, 130 al Foglio n. 6 Mappali 179, 182, 248, 242, 173 al Foglio 45 Mappali 41, 44 interessante una superficie di 8.426 mq, non boscati, con movimenti terra per complessivi 15.078 mc (scavi più riporti), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Geologico (A1819C), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione

regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi **entro 36 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. il titolare della presente autorizzazione, è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

E.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, al Comune di Bagnolo Piemonte, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo e alla Stazione Carabinieri Forestale di Barge.

G. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1323/2024C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Settore Tecnico Piemonte Sud
A1618A

Rif. nota n.122063/A1600A del 08/07/24; ns. prot. n. 33564/A1800A del 08/07/24. DQ Prat. n. 73380/A

Oggetto: D.P.R. 160/2010 - L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. - Richiesta di autorizzazione per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nel Comune di Bagnolo Piemonte. Proponente: Comune di Bagnolo Piemonte (Cn).
Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Con riferimento alla documentazione geologica e nivologica allegata alla richiesta in oggetto, trasmessa dal SUAP territorialmente competente al Settore Tecnico Piemonte Sud (protocollata al n.122063 del 08/07/2024), si fornisce il seguente contributo istruttorio.

Il progetto prevede la realizzazione, su una zona di cresta a modesta pendenza a quota di 1550 m ca., di un invaso con una profondità massima dell'acqua di 5,45 m, per una capienza pari a 7.155 m³, classificabile quale Tipologia D (piccole dighe) – categoria A2 (sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso inferiore a trenta mila metri cubi) ai sensi degli art. 4 e 5 del Regolamento della Regione Piemonte 9 marzo 2022, n. 2/R (attuazione della L.R. 25/2003 "Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale").

Dal punto di vista urbanistico il Comune di Bagnolo Piemonte dispone di un PRGC risalente al 2002 e non risulta essere adeguato al PAI; sulla cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico allegata al PRGC l'area in oggetto viene classificata in classe I. Il comune non dispone dell'individuazione dell'area sciabile ai sensi della L.R. 2/2009 e del relativo recepimento nel PRGC con specifica variante; dovrà quindi essere attestata la conformità urbanistica dell'intervento con le norme tecniche d'attuazione del PRGC.

Dal punto di vista geomorfologico la cartografia allegata al PRGC di Bagnolo non individua fenomeni di dissesto che coinvolgano la dorsale su cui si colloca l'intervento in oggetto; un feno-



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

meno gravitativo che interessano il versante esposto ad Ovest su cui si sviluppano le piste da sci e gli impianti di risalita non si estende all'area prescelta per l'invaso.

Dal punto di vista delle problematiche valanghive nelle zone oggetto d'intervento ed in un intorno significativo il professionista non individua la presenza di aree soggette a valanghe, come confermato dalla cartografia tematica rappresentata nel Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e nivologica, contenute nelle rispettive relazioni a firma del Dott. Geol. Francesco Lombardo;
- considerato che la cartografia dei dissesti allegata al PRGC del Comune di Bagnolo non individua forme di dissesto nell'area d'intervento, come rappresentato anche nel Sistema Informativo dei Fenomeni Franosi in Piemonte (SIFRAP), e che le opere in progetto non influiscono negativamente sull'equilibrio idrogeologico del versante;
- preso atto inoltre che la realizzazione delle opere è prevista in un'area non interessata da fenomeni valanghivi, come attestato nella relazione nivologica e coerentemente con quanto rappresentato nel Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte;

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione redatta dal Dott. Arch. Stefano Pomero per la parte tecnica progettuale e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Francesco Lombardo per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- dovrà essere attestata la conformità urbanistica dell'intervento con quanto previsto dal PRGC del Comune di Bagnolo e dalle relative Norme Tecniche d'Attuazione;
- nella progettazione esecutiva dovranno essere individuate, a seguito di una caratterizzazione geomeccanica e strutturale dell'ammasso roccioso, le sezioni-tipo delle scarpate di scavo e gli eventuali accorgimenti tecnici utili a garantirne la stabilità nella fase transitoria di cantiere;
- le caratteristiche geotecniche del materiale di scavo da utilizzarsi per la realizzazione del rilevato di sbarramento dovranno essere verificate attraverso specifiche analisi in situ e di laboratorio. Sulla base degli esiti delle analisi nel progetto esecutivo dovranno essere validate le verifiche di stabilità del rilevato e del complesso opera-versante, ai sensi delle NTC 2018.
- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piete erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00137754 del 01/08/2024



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- si richiama l'amministrazione comunale sulla necessità di attuare un intervento di manutenzione straordinaria delle strutture frangivento in legno presenti sulla cresta a monte dell'area individuata per l'invaso, che versano in pessime condizioni e che possono costituire fonte di rischio per i fruitori delle piste; si ritiene urgente la riparazione, sostituzione o rimozione delle parti ammalorate della struttura, già oggetto nel 2011 di raccomandazione nell'atto autorizzativo del progetto "Sciovia Campo Scuola di Rucas".

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti gli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

*Il Funzionario referente
Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*